REGOLAMENTO (CEE) N. 1500/76 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1976

che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, vengono adottate misure d'intervento per tutta la Comunità, qualora il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento sia inferiore al prezzo d'intervento ; che attualmente tale ipotesi si è avverata ;

considerando che, nella situazione attuale del mercato, caratterizzata da prezzi instabili nella Comunità e, in particolare, da difficoltà congiunturali di approvvigionamento nello Stato membro più deficitario che incidono sul volume delle disponibilità degli Stati membri produttori, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti detti compensati, freschi o refrigerati, di bovini adulti maschi definiti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/76 (4), nonché di quarti anteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti ;

considerando che i risultati delle gare effettuate in virtù del regolamento (CEE) n. 1204/76 della Commissione, del 21 maggio 1976, che indice gare per la determinazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (5), rivelano la necessità di prevedere, in favore dell'ammasso privato, anche la concessione di aiuti fissati forfettariamente in anticipo, i cui importi vengano determinati tenendo conto delle gare succitate ; che inoltre, tenuto conto delle sfavorevoli condizioni atmosferiche e della recente evoluzione del mercato, è opportuno estendere la concessione di tali aiuti alle carcasse, alle mezzene e ai quarti detti compensati, freschi o refrigerati, di bovini adulti diversi da quelli definiti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/73 ;

considerando che è opportuno garantire che tali animali siano macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), modificata da ultimo dalla direttiva del 24 giugno 1975 (7) ;

considerando che, per facilitare le operazioni di ammasso, è d'uopo modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1071/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (8), in particolare quelle riguardanti la cauzione ; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze dell'immagazzinamento di una quantità troppo esigua e di un ritiro prematuro delle carni ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (9), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga della durata dell'ammasso ; che è pertanto opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata ;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è auspicabile fissare quantitativi minimi elevati ;

considerando che, data l'attuale abbondanza di carni bovine sul mercato comunitario, si può autorizzare l'esportazione dei prodotti immagazzinati anche prima che sia concluso il periodo d'ammasso, rispettando tuttavia un periodo minimo d'ammasso ;

considerando che l'importo della cauzione richiesta dev'essere fissato a un livello tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi assunti ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.
(4) GU n. L 151 del 10. 6. 1976, pag. 7.
(5) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 28.
(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(7) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.
(8) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 19.
(9) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [1], per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti agli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, è considerata come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che, a tal fine, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine, per il calcolo dell'importo di detto aiuto in moneta nazionale è opportuno utilizzare il tasso di conversione in vigore al momento della conclusione del contratto di aiuto all'ammasso privato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono concessi aiuti per l'ammasso privato dei prodotti elencati in allegato. Gli importi di tali aiuti per tonnellata, imballaggio escluso, sono fissati in allegato.

2. Gli importi degli aiuti vengono ritoccati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere sono fissati in allegato, nelle colonne 5 e 6.

Articolo 2

Possono essere oggetto dell'aiuto all'ammasso privato soltanto le carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 A, lettere da a) a e), della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, modificata da ultimo dalla direttiva del 24 giugno 1975.

[1] GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Articolo 3

Il quantitativo minimo per contratto è di :

— 50 tonnellate per i prodotti di cui all'allegato, lettere a) e b) ;

— 30 tonnellate per i prodotti di cui all'allegato, lettera c).

Articolo 4

1. Prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare e disossare la totalità o un parte dei prodotti di cui all'allegato, lettere a), b) e c), a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

a) 100 kg di carne non disossata di cui all'allegato, lettere a) e b) equivalgono a 77 kg di carne disossata ;

b) 100 kg di carne non disossata di cui all'allegato, lettera c), equivalgono a 70 kg di carne disossata.

3. Per quanto concerne le carni immagazzinate come tali, se il quantitativo immagazzinato è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e :

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato viene ridotto in proporzione ;

b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

Per quanto riguarda le carni disossate, la percentuale di cui alle lettere a) e b) nonché la percentuale inferiore di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1071/68 sono pari all'85 %.

4. Se il quantitativo immagazzinato è superiore a quello per il quale il contratto è stato concluso, l'importo dell'aiuto è uguale a quello indicato per il quantitativo sotto contratto.

Articolo 5

1. Su domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente all'offerta, il periodo di ammasso è pari :

a) a 5 o 6 mesi per i prodotti di cui all'allegato, lettera a),

b) a 4, 5 o 6 mesi per i prodotti di cui all'allegato, lettere b) e c).

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante tutto il periodo di ammasso.

3. Dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto, per un quantitativo non inferiore a 5 t, a condizione che essa venga esportata entro 10 giorni lavorativi dalla data di uscita dal magazzino.

In tal caso, l'importo dell'aiuto è ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita dal magazzino.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i prodotti e i quantitativi che intende esportare.

4. In caso di esportazione, conformemente al paragrafo 3, il contraente fornisce la prova che le carni hanno lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75. Tale prova viene fornita secondo le modalità valide in materia di restituzioni.

Articolo 6

Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

Il periodo di ammasso ha inizio il giorno in cui si concludono le operazioni di immagazzinamento.

Articolo 7

1. L'importo della cauzione è fissato a 100 UC/t.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e le misure adottate in materia.

Articolo 8

L'aiuto viene versato, su domanda dell'interessato, al più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello in cui viene constatato l'adempimento delle condizioni contrattuali.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in UC/t per un periodo di ammasso			Importo in UC/t	
	di 4 mesi	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati, freschi o refrigerati, di bovini adulti maschi definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/73	—	550	580	30	1
b) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati, freschi o refrigerati, di bovini adulti maschi diversi da quelli di cui alla lettera a)	420	450	480	30	1
c) Quarti anteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti	360	385	410	25	0,80